



Consiglio regionale della Calabria

2021

1° Report trimestrale



**Novità legislative
delle Regioni a
Statuto ordinario**

**A cura del Settore Commissioni
Affari Istituzionali, riforme, sanità,
attività sociali, culturali e formative,
ambiente e territorio**

PRESENTAZIONE

Gentili Consiglieri,

certi di incontrare lo stesso gradimento dello scorso anno, il Settore Affari Istituzionali, Riforme, Sanità, Attività sociali, culturali e formative, Ambiente e Territorio ripropone, per l'anno 2021, l'attivazione di newsletter informative sulla legislazione delle Regioni a Statuto ordinario.

Il report, realizzato per incrementare le funzioni di supporto al processo legislativo, è collegato ad uno degli obiettivi settoriali del Piano della Performance 2021-2023 ed è organizzato per ambiti tematici di competenza delle Commissioni permanenti I, III, IV e V, con cadenza trimestrale.

Il Dirigente

Avv. Giovanni Fedele

Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale, riforme

- **Regione Abruzzo**

Legge regionale 15 marzo 2021, n. 6 *“Semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione leggi regionali approvate nel periodo 1983/1992”.*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di disposizioni di legge regionali già tacitamente o implicitamente abrogate o, comunque, non più operanti o applicate, in quanto hanno esaurito i propri effetti.

Le disposizioni normative abrogate sono riportate nell'allegato A della presente legge e restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.

- **Regione Basilicata**

Legge regionale 15 gennaio 2021, n. 5 *“Garante Regionale dei Diritti della Persona”.*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La presente legge istituisce il Garante regionale dei diritti della persona – Difensore civico. Il Garante svolge i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, in conformità con quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto regionale, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti e vittime di reato, l'ufficio del Garante delle vittime di reato e l'ufficio del Garante regionale del diritto alla salute e delle persone con disabilità. Il capo I reca disposizioni di carattere generale relative a finalità, struttura organizzativa, modalità di elezione e requisiti, indennità. Le singole funzioni sono disciplinate rispettivamente ai capi II, III, IV, V e VI della presente legge.

Legge regionale 26 febbraio 2021, n. 6 *“Modifica all'art. 40 della l.r. 24 luglio 2017, n. 19 recante le disposizioni per le procedure di dismissione del patrimonio riveniente dall'azione di riforma fondiaria”.*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: Con la presente legge vengono apportate alcune modifiche all'art. 40 della l.r. 24 luglio 2017, n. 19 - recante disposizioni per le procedure di dismissione del patrimonio riveniente dall'azione di riforma fondiaria - volte all'aggiornamento e alla revisione dei parametri di calcolo.

Legge regionale 3 marzo 2021, n. 7: *"Scioglimento del Consorzio Industriale della provincia di Potenza e costituzione della Società Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.a."*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La legge disciplina lo scioglimento del Consorzio Industriale della provincia di Potenza e la costituzione della Società Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.a. In attuazione delle previsioni di cui all'art. 5 della l.r. 20 marzo 2020 n. 12 (Collegato alla legge di stabilità regionale), la Giunta Regionale è autorizzata a costituire, con propria deliberazione, una società per azioni ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) denominata Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.A, siglabile API-Bas S.p.A. La società ha per scopo la promozione dello sviluppo industriale e del perseguimento della sostenibilità ambientale delle aree produttive in coerenza con gli indirizzi e le scelte programmatiche della Regione volte al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza è posto in liquidazione e, contestualmente, la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, nomina il liquidatore che subentra in tutti gli organi gestori, ordinari e straordinari, del Consorzio. Al termine della procedura di liquidazione, il Consorzio è sciolto.

La legge individua la normativa di riferimento per la procedura di liquidazione e l'oggetto sociale di Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.A. Vengono disciplinati gli aspetti relativi a Statuto, capitale sociale e modello di governance nonché il trasferimento alla società del personale attualmente impiegato presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza.

Il liquidatore del Consorzio presenta alla Giunta Regionale e all'amministratore unico della società un piano per il trasferimento del personale con indicazione delle unità da assegnare alla predetta società e delle unità di personale da assegnare all'Ente gestore del servizio idrico ovvero ad altro organismo ovvero da collocare a riposo, individuando altresì le unità necessarie per l'espletamento delle attività di liquidazione.

Nella redazione del piano, il liquidatore tiene in considerazione i profili professionali dei singoli dipendenti, l'esperienza maturata e la sussistenza dei presupposti per l'accompagnamento al pensionamento anticipato ovvero per il collocamento a riposo. Il trasferimento del personale avviene mediante la salvaguardia dei livelli retributivi in godimento, nel rispetto della normativa vigente. È infine previsto il riordino delle misure finalizzate alla promozione e alla valorizzazione delle aree produttive regionali.

Legge regionale 12 marzo 2021, n. 9: *"Istituzione della conferenza regionale per la programmazione"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: Con la presente legge viene istituita presso la Presidenza della Giunta regionale la Conferenza regionale per la programmazione, in attuazione dell'articolo 82 dello Statuto regionale. La Conferenza è un organo consultivo della Regione che esprime parere motivato sul documento di economia e finanza

regionale, fornisce informazioni utili per la predisposizione del piano strategico regionale, esamina ed esprime parere consultivo sul piano strategico regionale predisposto dalla Giunta regionale e concorre alla predisposizione dei provvedimenti di programmazione della Giunta.

- **Regione Campania**

Legge regionale 4 marzo 2021, n. 2 (Art. 1) *"Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: L'art. 1 della legge regionale 4 marzo 2021, n. 2 modifica la legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 "Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015" e prevede che, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, i Direttori Generali attribuiscono a se stessi o ad altro dirigente assegnato alla propria direzione l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento. Entro venti giorni dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento, a pena di decadenza, l'istante richiede al titolare dell'esercizio del potere sostitutivo l'emanazione del provvedimento non adottato nel rispetto di un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

Per ciascun procedimento è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione l'indicazione del soggetto a cui è attribuito l'esercizio del potere sostitutivo.

In ogni caso, la mancata adozione del provvedimento o il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento per negligenza o colpa del soggetto incaricato ovvero del dirigente responsabile dell'ufficio che non esercita i poteri di direzione, di coordinamento e di controllo dell'attività dell'ufficio, costituiscono elementi di valutazione della performance individuale, di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

Le disposizioni, per quanto compatibili, si applicano anche ai Direttori Generali del Consiglio Regionale.

- **Regione Liguria**

Legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 *"Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La legge disciplina le funzioni della Regione quale centrale di committenza e soggetto aggregatore nonché quale Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR). La legge si propone di razionalizzare e di potenziare il sistema di centralizzazione degli acquisti facente capo alla Regione e di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle sue prestazioni, nonché di ottimizzare l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali allo stesso dedicate, anche allo scopo di favorire la tempestività dell'azione amministrativa della medesima Regione.

- **Regione Lombardia**

Legge regionale 25 marzo 2021, n. 3 *"Razionalizzazione e revisione delle norme di rendicontazione al Consiglio regionale"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La legge della regione Lombardia apporta modifiche, integrazioni e abrogazioni alle leggi regionali vigenti, limitatamente alle norme che prevedono informazioni e rendicontazioni al Consiglio regionale sull'attuazione, i risultati e gli effetti delle politiche regionali, per migliorare l'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche regionali.

- **Regione Marche**

Legge regionale 5 gennaio 2021, n.1 (Artt. 1 e 2) *"Ulteriori modificazioni alla normativa regionale in materia istituzionale e modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 "Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: Con l'articolo 1 della presente legge viene modificato il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 *"Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali"* prevedendo che i consiglieri regionali ed i componenti della Giunta regionale, per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni connesse alla carica ricoperta, possano recarsi in missione al di fuori del territorio regionale o del territorio nazionale previa presentazione alla struttura organizzativa regionale competente, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione deve riportare le motivazioni che giustificano la missione medesima e dare atto della sua conformità a criteri relativi allo svolgimento delle missioni istituzionali

determinati rispettivamente dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa e dalla Giunta regionale.

Con l'articolo 2 della presente legge viene modificato il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e viene stabilito che le nomine o designazioni sono effettuate prima delle scadenze dei termini previsti dalle normative istitutive. Nei soli casi di termini coincidenti con quelli della legislatura regionale, ovvero scadenti nel periodo intercorrente tra la cessazione delle funzioni ordinarie del Consiglio regionale prima delle elezioni e quarantacinque giorni dopo la prima riunione del Consiglio successiva alle elezioni stesse, le nomine e le designazioni sono effettuate entro i quattro mesi successivi alla prima seduta del Consiglio e il termine per la presentazione delle candidature è fissato al quarantacinquesimo giorno successivo alla suddetta seduta.

- **Regione Toscana**

Legge regionale 12 febbraio 2021, n. 6 *"Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale")".*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: Con la presente legge è stato modificato l'art.13 della legge regionale n. 24 del 23 dicembre 2004, che si occupa del rimborso ai comuni delle spese inerenti alle elezioni regionali. Tale modifica si è resa necessaria a causa dell'emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19 che ha ridotto l'operatività degli uffici ed ha impedito il rispetto del termine previsto per la presentazione dei relativi rendiconti, necessari per le verifiche ed i conseguenti rimborsi.

Le modifiche consistono nella eliminazione del carattere perentorio del termine e nel suo allungamento, anche per le elezioni 2020, a cinque mesi invece dei quattro finora previsti.

- **Regione Umbria**

Legge regionale n. 3 febbraio 2021, n. 2 *"Capacità assunzionale della Regione".*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La presente legge reca disposizioni per l'assunzione di personale in attuazione dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Nello specifico, la Giunta regionale determina la spesa per il personale, come definita dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 settembre 2019 (Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni), con riferimento al personale inquadrato nel proprio ruolo.

Le assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte dell'Assemblea legislativa, nel distinto ruolo da quello della Giunta regionale così come previsto dall' articolo 47 dello Statuto regionale, sono effettuate dall'Assemblea medesima in applicazione di quanto stabilito all' articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

- **Regione Veneto**

Legge regionale 25 gennaio 2021, n. 1 *"Modifica della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 'Autonomia del Consiglio Regionale"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: Con la presente legge vengono introdotte alcune modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 sui criteri di riparto ed utilizzo delle spese per la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari, fermo restando il rispetto sia del tetto massimo di spesa stabilito in materia di spesa di personale in generale dalla legislazione nazionale vigente sia del tetto di spesa regionale definito in applicazione dei vincoli e dei limiti di cui al decreto legge n. 174 del 2012 per il personale delle strutture di supporto ai gruppi consiliari.

Legge regionale 4 febbraio 2021, n. 2 *"Modifiche alla Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 'Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM)"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La presente legge novella la legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM)"*. Viene eliminato il divieto di rielezione immediata dei componenti e si introduce la possibilità di rielezione per massimo due mandati consecutivi. Tale modifica, in linea con il principio generale del doppio mandato consecutivo per le nomine e designazioni a pubblici incarichi di competenza regionale previsto dalla legge regionale n. 27 del 1997, consente di garantire adeguata continuità istituzionale nell'organo di gestione, di consulenza della Regione e di controllo in materia di comunicazioni.

Altre modifiche riguardano l'adeguamento della disciplina delle incompatibilità ai mutamenti intervenuti nell'assetto istituzionale delle autonomie locali (con riferimento alle città metropolitane) e il recepimento espresso, anche in legge, del percorso che ha condotto alla attivazione delle deleghe, previste dalla convenzione sottoscritta il 26 marzo 2018 fra il Presidente dell'AGCOM e il Presidente del Corecom del Veneto.

Sanità, Attività sociali, culturali e formative

- **Regione Abruzzo**

Legge regionale 15 marzo 2021, n. 4 *"Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: Con la legge in esame, composta da n. 6 articoli, la regione Abruzzo, promuove e sostiene la "Street Art", quale forma d'arte in grado di contribuire a riqualificare e valorizzare, in chiave culturale, luoghi e beni delle città Abruzzesi, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche. La norma detta disposizioni finalizzate a favorire, attraverso interventi di "Street Art", percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani, nonché a creare un rapporto costruttivo tra cittadini, in particolare giovani ed istituzioni pubbliche, offrendo ai primi spazi idonei nei quali esprimere legalmente il proprio talento artistico.

Per il raggiungimento di dette finalità, la norma prevede, all'art. 3, la concessione, da parte della Regione Abruzzo, a decorrere dall'anno 2022, di contributi in favore di enti pubblici finalizzati a sostenere iniziative di realizzazione, valorizzazione, promozione e diffusione delle opere di "Street Art". La Regione, con la collaborazione dei comuni abruzzesi, procede alla ricognizione, al censimento e alla georeferenziazione degli interventi di "Street Art" realizzati nel territorio regionale, al fine di diffonderne la conoscenza attraverso portali web regionali, pubblicazioni o mediante la realizzazione di un'applicazione software dedicata a dispositivi di tipo mobile.

- **Regione Basilicata**

Legge regionale 5 gennaio 2021, n. 1 *"Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2017, N. 32 – Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite benigna (ME/CFS)"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La legge si compone di n. 6 articoli e apporta unicamente modifiche di carattere ordinamentale. In particolare, la Regione Basilicata, con la l.r. n. 1/2021 ha modificato, nel testo di legge, la definizione encefalomielite mialgica benigna con *"encefalomielite mialgica benigna/sindrome da fatica cronica (ME/CFS)."*, eliminando così qualsiasi forma di disparità tra pazienti cui è stata diagnosticata la stessa patologia, ma è stata certificata utilizzando una terminologia medica differente.

Legge regionale 14 gennaio 2021, n. 3 *“Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori di intervento della regione Basilicata”*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La legge si compone di n.3 articoli e apporta unicamente modifiche di carattere ordinamentale. Nello specifico interviene sull’art. 14 della legge regionale 4 marzo 1997, n. 11, sopprimendo i primi due periodi del comma 3 bis del medesimo articolo, intitolato “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Basilicata”, con i quali si disponeva che l’Ufficio regionale competente in materia di personale provvedeva alla predisposizione e alla liquidazione delle competenze stipendiali del Direttore applicando gli istituti previdenziali e assistenziali propri del personale dirigenziale regionale. Tale soppressione ha lo scopo di uniformare l’Ardsu agli altri Enti strumentali della Regione, al fine di rendere più coerente e veritiera la rappresentazione e contabilizzazione delle spese di personale dell’ente Regione Basilicata, che non possono essere estese fino a ricomprendere i costi del Direttore di un Ente strumentale, dotato, nei limiti fissati dalla legge istitutiva, di propria organizzazione e di autonomia finanziaria; la legge modifica inoltre l’art. 3 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 che detta norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private, inserendo un nuovo comma per la verifica di compatibilità di cui all’art. 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992, che è valida per un periodo di 24 mesi dal rilascio, e per le strutture ospedaliere che prevedono posti letto per acuti, per un periodo di 36 mesi. La struttura deve inoltrare istanza di autorizzazione all’apertura e all’esercizio entro il periodo previsto, pena la decadenza automatica del parere di compatibilità.

- **Regione Lazio**

Legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 *“Disposizioni in materia di cooperative di comunità”*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: Con tale legge, composta da n. 11 articoli, la regione Lazio riconosce e promuove il ruolo e la funzione delle cooperative di comunità, che abbiano come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria, nell’ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali. Per sostenere la costituzione e lo sviluppo delle cooperative di comunità, la legge prevede, previo avviso pubblico e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato l’erogazione di contributi, incentivi per la creazione di nuova occupazione e l’uso di aree o beni immobili inutilizzati. Lo stanziamento complessivo previsto per il triennio 2021-2023 è di 900 mila euro, ripartito nelle tre annualità e suddiviso in parte corrente e in conto capitale. È istituito, presso la direzione regionale competente e senza oneri a carico del bilancio regionale, l’albo regionale a cui le società cooperative in possesso dei requisiti si iscrivono per

ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità e la possibilità di accedere ai benefici previsti dalla legge.

Legge regionale 3 marzo 2021, n. 2 *"Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La legge in esame, composta da n. 13 articoli, regola le attività di tatuaggi e piercing, introducendo obblighi di formazione per i tatuatori, e la vigilanza dei comuni sulle autorizzazioni delle attività che potranno essere anche associate tra più professionisti. La legge, per il tatuaggio con finalità medica, la cui tecnica viene effettuata da medici o operatori sanitari attraverso l'introduzione di pigmenti nel derma in soggetti che sono in cura con farmaci, anche chemioterapici, prevede la concessione di contributi (art.9) al fine di camuffare alcune patologie della pelle o esiti cicatriziali di importanti interventi chirurgici.

- **Regione Lombardia**

Legge regionale 1 febbraio 2021, n. 1 *"Disposizioni in materia di comunicazioni relative a minori con genitori separati"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: Con tale legge, composta da n. 3 articoli, La Regione Lombardia, al fine di garantire al minore il diritto a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, promuove interventi per assicurare la comunicazione congiunta a ciascuno dei genitori delle informazioni riguardanti i figli minori, attraverso l'attivazione di protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche, nonché con gli enti locali, relativamente alle comunicazioni di competenza.

Legge regionale 23 febbraio 2021, n. 2 *"Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La legge, composta da n. 13 articoli, definisce misure e strumenti volti a prevenire e contrastare l'insorgere di Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) e a sostenere i pazienti e le loro famiglie.

La Regione prevede l'istituzione di una Rete regionale per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione; l'implementazione in ogni Asst (Aziende socio sanitarie territoriali) di interventi ambulatoriali per l'intercettazione precoce, la diagnosi e l'eventuale invio dei pazienti alle strutture più appropriate;

l'individuazione di Asst specifiche nelle quali costituire unità funzionali specialistiche adibite al trattamento anche ospedaliero dei pazienti.

La legge prevede inoltre la creazione nelle Asst di equipe funzionali composte almeno da uno psichiatra, un neuro-psichiatra infantile, un medico internista, un dietologo, uno psicologo psicoterapeuta, un tecnico della riabilitazione psichiatrica, un dietista, un infermiere ed eventuali altri professionisti con formazione specifica in merito ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione; la programmazione e l'attuazione di politiche a sostegno delle famiglie e dei caregiver dei pazienti, valorizzando anche le iniziative già presenti sul territorio; la definizione di iniziative e corsi specifici di formazione riservati a operatori sanitari e sociosanitari, tra cui medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.

- **Regione Marche**

Legge regionale 5 gennaio 2021, n. 1 *"Ulteriori modificazioni alla normativa regionale in materia istituzionale e modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 "Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio".*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La legge in esame, composta da n. 6 articoli, apporta modifiche di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale per varie leggi regionali. Per quanto di competenza si segnala l'articolo 3 che modifica l'articolo 9 della l.r. 4/2017, rideterminando le modalità di nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio al fine di meglio contemperare, rispetto alla normativa attualmente in vigore, le esigenze di rappresentatività delle Università in seno all'organo di gestione dell'Erdis e il diritto/dovere della Regione di esercitare compiutamente le funzioni di scelta degli amministratori di un proprio ente dipendente.

Legge regionale 1 marzo 2021, n. 4 *"Riconoscimento di Fabriano come Città della carta e della filigrana e di Ascoli Piceno e Pioraco come Città della carta".*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La legge in esame, composta da n. 8 articoli, definisce la produzione della carta e della filigrana bene significativo e distintivo dell'identità regionale, volano per lo sviluppo culturale, turistico, produttivo delle Marche. La Regione, in particolare, riconosce e valorizza quale "Città della carta e della filigrana", il Comune di Fabriano, sede del Museo della carta e della filigrana.

Per attuare le finalità di promozione, valorizzazione e tutela, la norma prevede il sostegno a convegni, eventi, spettacoli dal vivo, mostre, ricerche, percorsi formativi, itinerari turistici a tema, nonché promuove lo sviluppo di una rete museale con il Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano come centro di riferimento e il coinvolgimento di tutti gli altri Comuni marchigiani testimoni della produzione, a partire da Ascoli Piceno, con il Museo della Cartiera papale, e dal Comune di Pioraco, sede di Museo della Carta. Previste la tutela delle botteghe artigiane, la trasmissione del sapere manuale e artistico e iniziative per attivare presso l'Unesco la procedura per il riconoscimento della fabbricazione della carta

e della filigrana come "bene immateriale dell'umanità". La legge inoltre istituisce il "Premio internazionale della filigrana" e promuove la realizzazione di un "Festival della carta".

- **Regione Piemonte**

Legge regionale del 26 gennaio 2021, n. 3 *"Misure urgenti per la continuità delle prestazioni residenziali di carattere sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie psichiatriche"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La legge, composta da n. 13 articoli, reca disposizioni volte a sostenere la continuità dell'erogazione delle prestazioni di carattere residenziale di tipo sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza e da patologie psichiatriche, nonché di carattere semiresidenziale socio-sanitarie per persone con disabilità.

Con l'evolversi della situazione epidemiologica, i gestori delle strutture, applicando ogni misura di contenimento e idonee precauzioni per evitare la diffusione del virus, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività e gli ospiti delle singole strutture, hanno sostenuto maggiori costi per l'approvvigionamento degli indispensabili dispositivi di prevenzione individuale e per i necessari prodotti per la sanificazione, per lo smaltimento dei rifiuti speciali non coperti dai rispettivi piani tariffari e dalle minori entrate correlate alle misure di contingentamento degli ingressi presso le medesime strutture.

In relazione ai maggiori oneri per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Sars-Cov-2 sostenuti dalle strutture contrattualizzate e convenzionate di tipo sanitario e socio-sanitario, con riguardo alle prestazioni acquistate nel periodo intercorrente dal 21 febbraio 2020 al 30 giugno 2021 dalle aziende sanitarie locali del Servizio sanitario regionale, è riconosciuta un'integrazione tariffaria, con oneri a carico del Fondo sanitario regionale, entro un valore massimo per giornata di assistenza. L'integrazione tariffaria ha natura straordinaria e non rinnovabile.

Legge regionale 9 marzo 2021, n. 5 *"Sviluppo delle forme associative della medicina generale"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La legge in esame, composta da n. 8 articoli, al fine di sviluppare le attuali forme associative della medicina generale, riconosce all'assistenza primaria il ruolo cardine dell'assistenza territoriale, in modo tale da garantire l'effettiva realizzazione della continuità delle cure, la presa in carico della cronicità ed una migliore accessibilità alle prestazioni, anche nei territori montani o con caratteristiche di zona disagiata. In particolare la legge prevede, agli articoli 1 e 2, un'incentivazione delle forme associative quali la "medicina di gruppo" e la "medicina di rete" in quanto garanti di un'efficace e precoce presa in carico degli assistiti che presentano richieste di carattere indifferibile e urgente - con

particolare riferimento ai soggetti con patologie croniche e fragilità - con conseguente riduzione delle liste d'attesa e degli accessi impropri al pronto soccorso, che costituiscono obiettivi prioritari di politica sanitaria regionale. La legge regionale prevede, inoltre, al fine di potenziare ulteriormente le "forme associative di medicina generale", delle indennità economiche riconosciute ai componenti delle forme associative a fronte del raggiungimento di specifici obiettivi da corrispondere, a seguito di presentazione di specifica istanza, a ogni medico, al collaboratore di studio e al personale infermieristico all'interno di ciascuna di esse. La Regione adotta un piano di assistenza territoriale con la costituzione di servizi a gestione infermieristica nell'ambito distrettuale delle aziende sanitarie locali e con il potenziamento della figura dell'infermiere di famiglia e di comunità, al fine di implementare i servizi di assistenza territoriali e domiciliari

- **Regione Puglia**

Legge regionale 10 marzo 2021, n. 2 *"Operatori sanitari e vaccinazione anti-Coronavirus-19. Applicazione della legge regionale 19 giugno 2018, n. 27 (Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari) e disposizioni urgenti in materia di fabbisogno di prestazioni sanitarie"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La legge in esame, composta da n. 2 articoli, estende le disposizioni di sicurezza previste dalla legge regionale 19 giugno 2018, n. 27 (Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari) e dal successivo regolamento attuativo, a carico degli operatori sanitari che svolgono la loro attività professionale nell'ambito delle strutture facenti capo al servizio sanitario nazionale, anche per la vaccinazione anti-Coronavirus-19, per prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività.

- **Regione Toscana**

Legge regionale 29 gennaio 2021, n. 1 *"Misure di sostegno ai maestri di sci della Regione Toscana a seguito dell'emergenza da COVID-19"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La legge in esame si compone di n. 7 articoli e disciplina gli interventi del Consiglio regionale a sostegno dei maestri di sci della Toscana, categoria professionale colpita dalla crisi economica che ha investito l'intero settore in conseguenza dell'emergenza da Covid-19 e che ha imposto, al fine di prevenire la diffusione del contagio, l'interruzione protratta e notevoli restrizioni allo svolgimento della propria attività.

Il Consiglio regionale, concede un sostegno economico per la sola annualità 2021 ai maestri di sci operanti in modo continuativo sul territorio toscano, iscritti nell'albo professionale dei maestri di sci della Regione Toscana, tenuto dal Collegio

regionale dei maestri di sci. Il comma 4 dell'articolo 3 dispone che i contributi siano concessi entro il limite dell'importo complessivo di euro 800,00 per ciascun soggetto beneficiario. La legge prevede, inoltre, che i contributi siano concessi con procedimento automatico che non richieda un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario.

Legge regionale 29 gennaio 2021, n. 2 *"Misure di sostegno a favore delle associazioni pro loco anno 2021 a seguito dell'emergenza da COVID-19"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La legge in esame, composta di n. 3 articoli, prevede un sostegno economico alle associazioni pro loco che svolgono un'azione sul territorio volta a favorire la conoscenza, la tutela, la valorizzazione e la promozione delle risorse turistiche locali attraverso l'organizzazione di eventi specifici e iniziative. L'emergenza da COVID-19 ha imposto, per finalità di prevenzione della diffusione del contagio, l'interruzione e la sospensione di molte manifestazioni causando una grave crisi economica. Il Consiglio regionale della Toscana, con tale intervento normativo, riconosce contributi "una tantum" a favore delle associazioni pro loco operanti alla data di entrata in vigore della legge. I contributi sono concessi con procedura automatica in misura fissa di ammontare predeterminato per l'anno 2021, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico e protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Legge regionale 29 gennaio 2021, n. 3 *"Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito dell'emergenza COVID-19"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La legge in esame, composta da n. 8 articoli, prevede l'attivazione di specifiche misure economiche di sostegno per i lavoratori autonomi del comparto spettacolo che prestano attività in modo continuativo sul territorio della Toscana, in quanto categoria danneggiata dalla crisi economica, in conseguenza della emergenza COVID-19.

Il Consiglio regionale, nell'anno 2021, entro il limite massimo di spesa pari ad euro 1.000.000,00, è autorizzato a concedere contributi "una tantum" a favore dei beneficiari a fronte della presentazione da parte degli stessi di una proposta di iniziativa culturale e creativa di valorizzazione dell'identità toscana.

I contributi, concessi con procedimento automatico in misura fissa di ammontare predeterminato sulla base del numero delle domande validamente presentate, sono concessi entro il limite massimo dell'importo complessivo di euro 3.000.

Legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 *"Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La legge, composta da n.9 articoli, disciplina il sostegno finanziario agli enti locali per interventi di investimento finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli edifici del patrimonio storico e culturale di pregio di loro proprietà, nonché alla loro piena fruibilità da parte della cittadinanza in quanto elementi significativi del carattere identitario del territorio regionale, nelle sue relazioni con le tradizioni e con le vicende storiche della Toscana in tutte le epoche del suo sviluppo.

La Giunta regionale concede contributi in conto capitale a beneficio degli enti locali per interventi su immobili di loro proprietà, nell'ambito di progetti di valorizzazione culturale e di apertura alla cittadinanza. Ciascun ente può presentare una sola domanda. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti nel provvedimento di concessione del contributo, è disposta la revoca del medesimo e la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.

Legge regionale 3 marzo 2021, n. 8 *"Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La legge in esame si compone di n. 7 articoli e disciplina interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche e degli edifici in esse inglobati o ad esse connessi (torri, castelli e ponti), denominati "mura storiche". La Giunta regionale concede contributi a favore dei comuni che intendano realizzare interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche, mediante il ripristino dell'accessibilità ai luoghi e la creazione di percorsi culturali. Ciascun comune può presentare una sola domanda.

È previsto inoltre, all'articolo 5, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti nel decreto di concessione del contributo, la revoca del medesimo e la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.

L'articolo 7 abroga la legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana).

- **Regione Umbria**

Legge regionale 15 marzo 2021, n. 6 *"Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini e delle imprese. L'obiettivo è quello di tutelare il lavoro svolto dai professionisti e, contestualmente, ridurre e contrastare l'evasione fiscale"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La legge in esame, composta da n. 4 articoli, detta norme per la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese. L'obiettivo è quello di tutelare il lavoro svolto dai professionisti e, contestualmente, ridurre e contrastare l'evasione fiscale.

Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente

- **Regione Lazio**

Legge regionale 8 marzo 2021, n. 3 "Anagrafe pubblica dei rifiuti".

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La presente legge, formata da 16 articoli, istituisce (art. 3) l'Anagrafe pubblica dei rifiuti avvalendosi delle attività dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA). La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità per la gestione, cura e implementazione dell'Anagrafe pubblica dei rifiuti. Nell'Anagrafe pubblica, non appena pubblicati i rapporti annuali dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), confluiscono le informazioni sulla produzione dei rifiuti e i dati del compostaggio nonché la percentuale di raccolta differenziata. Nell'anagrafe pubblica dei rifiuti, sono altresì resi pubblici i dati sugli impianti a servizio della raccolta differenziata e indifferenziata, sugli impianti di termovalorizzazione e gassificazione, sulle discariche, sulle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento, i dati sulle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) di cui alle norme vigenti, i progetti presentati ai fini della verifica della valutazione di impatto ambientale (VIA) e della VIA nel rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al d.lgs. 152/2006, le richieste di autorizzazione ovvero le autorizzazioni per le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente. Ai fini dell'applicazione della legge, sono utilizzati altresì i dati contenuti nell'Osservatorio rifiuti sovraregionale (O.R.So).

- **Regione Marche**

Legge regionale 8 marzo 2021, n. 5 "Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2018, n. 33 "Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici".

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La legge regionale interviene su un precedente testo normativo modificando alcuni articoli. In particolare interviene nella parte relativa alle finalità della legge inserendo anche l'intercettazione ovvero il recupero dei rifiuti plastici trasportati dai principali corsi d'acqua regionali.

Inoltre, integra, le azioni regionali con l'attivazione di progetti funzionali ad intercettare ovvero recuperare i rifiuti plastici presenti lungo i principali corsi d'acqua regionali, anche avvalendosi dei soggetti titolari di concessioni idrauliche e di aree demaniali e degli Enti del Terzo settore operanti nel settore della tutela ambientale.

Interviene anche nella parte dedicata al Tavolo tecnico istituzionale sia con riferimento alla sua composizione, prevedendo tra i suoi componenti anche un

rappresentante del Tavolo tecnico regionale permanente di Coordinamento dei Contratti di Fiume, sia in ordine ai suoi compiti con la previsione della promozione di progetti ed interventi, anche estesi a livello di bacino idrografico, finalizzati ad evitare che i rifiuti plastici siano immessi nei corsi d'acqua regionali nonché ad intercettare tali rifiuti lungo le aste fluviali.

Infine tra le informazioni che la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa con cadenza annuale nell'elaborazione della relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, si inseriscono anche quelle relative ad ogni altra attività posta in essere per il raggiungimento delle finalità di questa legge.

- **Regione Piemonte**

Legge regionale 04 gennaio 2021, n. 2 *"Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria)"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La legge in esame, che si compone di tre articoli, ha l'obiettivo di apportare alcune integrazioni alla L. R. n. 43/2000, dedicata al controllo della qualità dell'aria, al suo miglioramento nonché alla salvaguardia dell'ambiente e delle forme di vita in esso contenute ed, infine, agli usi legittimi del territorio.

In particolare, con la legge di cui sopra la Regione integra le disposizioni relative alle modalità di attuazione del Piano regionale della qualità dell'aria, stabilendo che lo stesso possa essere attuato anche attraverso l'adozione di strumenti comuni alle Regioni del Bacino Padano (regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto).

Legge regionale 16 febbraio 2021, n. 4 *"Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La Regione Piemonte, con tale legge, apporta alcune modifiche Legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7".

La ratio della legge nasce da alcune criticità emerse nel processo di attuazione della legge regionale n. 1/2018.

Dal mese di settembre 2019, infatti, sono stati avviati alcuni incontri di confronto con i Consorzi che non si erano ancora adeguati alle disposizioni della legge regionale n. 1/2018 al fine di disporre di una ricognizione delle tematiche complesse coinvolte e delle istanze dei territori che richiedevano ulteriori approfondimenti e per giungere alla definizione di un percorso condiviso di avanzamento del processo di revisione della governance in materia di gestione dei rifiuti, relativamente in particolare alla costituzione dei Consorzi di Area Vasta e,

di conseguenza, alla costituzione ormai più che urgente della Conferenza d'Ambito regionale. Le risultanze dei suddetti incontri hanno fatto emergere la necessità di procedere ad una parziale revisione delle disposizioni normative di cui alla legge regionale 1/2018, con riferimento in particolare alla prevista obbligatorietà della fusione dei Consorzi a livello provinciale ed alla modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza di ambito regionale.

La legge, che recepisce alcune di tali istanze, opera, dunque, una parziale revisione della governance del sistema dei rifiuti urbani previsto dalla legge regionale n. 1/2018, provvedendo principalmente: ad individuare e confermare un unico ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio della Regione per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; ad articolare detto ambito territoriale regionale in sub ambiti di area vasta per l'organizzazione delle funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata.

- **Regione Puglia**

Legge regionale 24 marzo, n. 3 *"Modifica all'articolo 6 della legge regionale 30 luglio 2009, n.14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e disposizioni in materia di prezzario regionale delle opere pubbliche".*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La Legge interviene abrogando la lettera c) bis del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 e inserendo il nuovo articolo art. 2 dedicato alle Disposizioni in materia di prezzario regionale opere pubbliche.

Infatti, al fine di garantire l'adeguamento in materia di sicurezza e salute nell'ambito delle misure anti Covid-19 nonché in attuazione dell'articolo 8, comma 4, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per le voci del prezzario regionale delle opere pubbliche è disposto un aumento pari al 2 per cento delle attuali spese generali. La disposizione vale solo per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del d.l. 76/2020 e a quelli consegnati successivamente a tale data, fino al permanere dello stato di emergenza.

- **Regione Toscana**

Legge regionale 12 febbraio 2021, n. 5 *"Disposizioni urgenti in materia di sismica e di gestione dei rifiuti in adeguamento alla normativa statale e alla giurisprudenza della Corte costituzionale. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 69/2019 e 22/2015"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La legge trova la sua ratio nella necessità di consentire il normale svolgimento dell'attività edilizia, dando certezza del quadro normativo di riferimento, introduce alcune modifiche.

A tal fine, la Regione adegua le disposizioni regionali in materia di sismica alla normativa statale di riferimento, in ossequio a quanto statuito dalla Corte costituzionale che, nel giudizio di legittimità costituzionale relativo alla Legge regionale n. 69/2019, si è pronunciata con la sentenza n. 2/2021 ritenendo fondate alcune censure formulate dal Governo.

In primo luogo, modifica l'art 182 della Legge regionale n. 65/2014, prevedendo che le strutture regionali competenti debbano verificare la doppia conformità degli interventi alle norme tecniche vigenti sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione dell'istanza di accertamento di conformità;

Inoltre, si correggono gli articoli 168 e 174 della legge regionale n. 65/2014, nel senso indicato dalla Corte costituzionale e si abroga l'art. 73 della legge regionale n. 69/2019.

Infine, alla luce della proroga dello stato di emergenza di cui al D.L. n. 2/2021 e alle persistenti difficoltà che tale situazione determina nell'attività amministrativa degli enti locali, viene prorogato il termine temporale 30 giugno 2021 di cui all' art. 44 bis della Legge regionale n. 22/2015 al 31 dicembre 2021, termine entro il quale la Regione può supportare, a richiesta e a titolo gratuito, le province e la Città metropolitana di Firenze, nell'esercizio delle funzioni di verifica e di controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate in materia di rifiuti, funzioni ad esse ricondotte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 129/2019, in attesa che tali enti organizzino i propri uffici.

Legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 *"Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La legge trova la sua ratio nelle politiche territoriali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, per la rigenerazione delle aree urbane degradate e per il miglioramento della qualità degli insediamenti avviate dalla Regione in attuazione delle finalità e degli obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e territoriale contenuti nella Legge regionale n. 65/2014 e nel piano di indirizzo territoriale (PIT), con valenza di piano paesaggistico regionale (PPR).

Atteso che tali politiche trovano attuazione, non solo nell'approvazione di strumenti urbanistici comunali ma, anche e soprattutto, nel finanziamento delle

previsioni in essi contenuti di maggiore rilievo e strategicità, con la legge regionale in questione vengono rafforzate le misure di sostegno a favore dei comuni che realizzano parcheggi, prevedendo a loro favore contributi specifici.

Con la legge in esame, vengono stabiliti criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi, privilegiando quegli interventi che favoriscano l'intermodalità con il sistema di mobilità pubblica, con il sistema di mobilità dolce o entrambi, quelli che soddisfino esigenze di ambito sovra comunale, quelli che favoriscano l'adeguamento alle disposizioni legislative in materia di dotazione minima di aree per parcheggio, quelli che comportino la riqualificazione o recupero del patrimonio edilizio esistente.

- **Regione Umbria**

Legge regionale 3 febbraio 2021, n. 1 *"Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La legge, formata da 10 articoli, si pone l'obiettivo di riconoscere e promuovere l'attività del Soccorso alpino e speleologico umbro del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, attraverso interventi di soccorso (anche in cooperazione con le strutture di protezione civile in caso di eventi calamitosi), di prevenzione e vigilanza.

Pertanto, la legge prevede che la Regione si avvalga del Soccorso alpino e speleologico umbro del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (SASU-CNSAS) per gli interventi di soccorso, recupero e trasporto di carattere sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale (la legge prevede la stipula di una convenzione tra regione e SASU-CNSAS finalizzata a regolarne i rapporti).

Inoltre, il testo normativo prevede che la Regione Umbria sostenga le Scuole regionali ed interregionali e la Commissione tecnica regionale del SASU-CNSAS e favorisca la dotazione al SASU-CNSAS di una rete radio in grado di operare in condizioni di coordinamento funzionale con quella della COUR 118. La Regione promuove, inoltre, la stipula di convenzioni fra il SASU-CNSAS, gli Enti locali e i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la concessione in comodato d'uso e in locazione dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggio ed alimentazione. La legge stabilisce inoltre, la competenza degli interventi e aggiorna il tariffario per i servizi il cui onere è a carico dell'utente. La legge prevede, infine, la nomina di un Comitato di indirizzo e coordinamento in ambito di soccorso alpino e speleologico, composto da tre membri (a titolo gratuito), competenti nelle materie di cui alla legge e il finanziamento con cadenza annuale, delle attività realizzate dal SASU-CNSAS, nonché le spese occorrenti al funzionamento dello stesso.

- **Regione Veneto**

Legge regionale 10 febbraio 2021, n. 4 "Razionalizzazione riordino della governance regionale nel settore delle infrastrutture e dei trasporti".

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: La Regione Veneto, al fine di dare attuazione al nuovo Piano Regionale dei Trasporti (PRT) 2020-2030 e al fine di perseguire la razionalizzazione della governance regionale nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, un disegno di legge di riordino organizzativo ed operativo.

La legge che si compone di soli tre articoli, elenca, all'art. 1, le finalità del disegno di legge quali: assicurare elevati standard di qualità nella gestione e manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, valorizzando il patrimonio esistente; raggiungere un elevato livello di qualità ed uniformità sul territorio regionale nella erogazione dei servizi integrati di trasporto, definendo i livelli dei servizi essenziali, valutando le specificità territoriali laddove esistenti; raggiungere più elevati standard di efficienza, efficacia ed economicità nell'azione amministrativa e tecnica nell'ambito del settore.

Inoltre, al comma 2 dell'art. 2, individua i criteri cui dovrà attenersi il disegno di legge quali: mantenimento in capo alla Regione delle funzioni di pianificazione, programmazione e controllo, anche tramite l'istituzione della Struttura Tecnica di Piano (STP) prevista dal PRT; semplificazione del quadro complessivo dei soggetti e società, controllati o partecipati dalla Regione, nel settore delle infrastrutture e dei trasporti; individuazione di uno o più soggetti per la gestione della rete stradale regionale, nonché delle infrastrutture ferroviarie e per la navigazione interna e lacuale in ambito regionale; ridefinizione delle competenze nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con individuazione di un soggetto, quale regolatore dei servizi in ambito regionale; sviluppo in termini di innovazione tecnologica per l'intero settore dei trasporti;

sviluppo di forme di integrazione modale fra gomma, ferro ed acqua; potenziamento ed ammodernamento del sistema infrastrutturale regionale; promozione della costituzione di una holding autostradale del nord est per il rafforzamento istituzionale e gestionale nell'ambito della rete autostradale regionale.